

Risposta n. 47/2026

OGGETTO: Concordato preventivo biennale – attività professionale – sospensione – cause di cessazione – circostanze eccezionali – sussistenza – effetti – art. 19, co. 2, del d.lgs. n. 13 del 2024 – art. 4 del d.m. 14 giugno 2024

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Sig. Tizio (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello cd. ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta ad avere chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, introdotta dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, in materia di concordato preventivo biennale (di seguito, "CPB").

L'Istante dichiara di aver aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che, nel corso dell'esercizio 2025 (quindi, il secondo anno del biennio), per motivi di salute,

ha sospeso l'attività professionale (di avvocato), con relativa sospensione dal proprio albo professionale a seguito della comunicazione all'Ordine di appartenenza, che ha conformemente deliberato.

A riguardo, l'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024 dispone che il CPB cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali indicate dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024 (di seguito, "Decreto Ministeriale"), qualora tali circostanze eccezionali "*determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato*".

In conseguenza di quanto sopra, l'Istante pone i seguenti quesiti:

i) se la sospensione dell'attività professionale rilevante ai fini della cessazione degli effetti del CPB debba estendersi per un determinato periodo temporale nell'anno di riferimento (2025), ovvero se gli effetti estintivi del CPB previsti dal combinato disposto degli articoli 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024 e 4, comma 1, lettera *f*), del Decreto Ministeriale si producano a prescindere da uno specifico periodo temporale di durata della sospensione in questione, risultando, per contro, esclusivamente correlati, alla sospensione stessa che abbia generato un minor reddito effettivo eccedente la misura del 30 per cento rispetto a quello assunto nel CPB (di seguito, "**primo quesito**");

ii) quali siano le conseguenze della cessazione degli effetti del CPB nel periodo d'imposta (*i.e.*, 2025) in cui si realizzano minori redditi effettivi eccedenti la misura percentuale di cui all'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024; in particolare, l'Istante chiede se la cessazione degli effetti del CPB (nel caso di specie, avvenuta nel

2025) comporti anche quella dei benefici previsti dal comma 3 del citato articolo 19 (di seguito, "**secondo quesito**").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In relazione al **primo quesito**, l'Istante evidenzia che tra le circostanze eccezionali che determinano la cessazione degli effetti del CPB l'articolo 4 del Decreto Ministeriale prevede alla lettera *f*) la "*sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza*".

Aggiunge, poi, che ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024, la riduzione del reddito, nel periodo di imposta considerato, deve essere superiore al 30 per cento di quello assunto nell'ambito del CPB, al fine di determinarne la cessazione degli effetti.

Alla luce di quanto disposto dal quadro normativo che disciplina la materia, a parere dell'Istante, la sospensione dell'attività professionale non richiede alcuna durata minima necessaria a determinare la cessazione degli effetti del CPB in quanto non espressamente prescritta da alcuna disposizione.

A conferma di ciò, l'Istante rileva che il legislatore fa riferimento al termine di durata minimo per la sospensione dell'attività economica per la sola fattispecie relativa all'adeguamento della proposta di CPB di cui all'articolo 5 del Decreto Ministeriale, ma tale previsione non è espressamente prevista per la diversa fattispecie della cessazione degli effetti concordatari.

In conclusione, l'Istante ritiene che la cessazione degli effetti del CPB avvenga - come nel caso prospettato - esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, quali la sospensione dell'attività economica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*), del Decreto Ministeriale, a cui sia correlata una riduzione percentuale di reddito effettivo oltre il 30 per cento del valore assunto nel CPB, come indicato dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024.

Per quanto riguarda il **secondo quesito**, l'Istante è dell'avviso che la cessazione degli effetti del CPB, ai sensi del combinato normativo degli articoli 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024 e 4, comma 1, lettera *f*), del Decreto Ministeriale, non possa produrre, nell'anno di riferimento, il venir meno dei benefici previsti dal comma 3 del citato articolo 19.

Infatti, a parere dell'Istante, il d.lgs. n. 13 del 2024 riconosce al contribuente le agevolazioni di cui al comma 3 del citato articolo 19 esclusivamente correlandole all'adesione al CPB in conformità alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, non prevedendo, pertanto, alcun'altra condizione o alcun altro presupposto ai fini della permanenza della sua efficacia premiante anche in presenza dell'estinzione dell'efficacia del CPB dovuta alle circostanze eccezionali indicate dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale.

Tali circostanze straordinarie, secondo l'Istante, non travolgerebbero l'accordo convenzionale intervenuto con l'Agenzia delle entrate, ma ne impediscono la sola produzione degli effetti fiscali in conseguenza di eventi eccezionali sopravvenuti e, soprattutto, indipendenti dalla volontà del contribuente, non programmabili al momento

della stipula dell'accordo e non incidenti, pertanto, sulla libera determinazione del contribuente di aderire all'accordo convenzionale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è limitato esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e non implica alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per accedere al CPB, nonché al ricorrere delle ulteriori cause di esclusione, decadenza e cessazione.

Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

Per quanto riguarda il **primo quesito**, l'Istante chiede chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 19 del d.lgs. n. 13 del 2024, il quale al comma 2, prevede che *"[i]n presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza"*.

La disposizione va letta in combinato disposto con l'articolo 4 del Decreto Ministeriale, che nell'individuare tali circostanze eccezionali, elenca alla lettera *f)* la *"sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza"*.

In relazione a tali disposizioni, la scrivente ha fornito chiarimenti con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 la quale, al paragrafo 1.9, afferma che "*[i]l CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l'accordo tra Fisco e contribuente.*

Si tratta dei seguenti casi: [...] presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30 per cento rispetto a quelle oggetto di concordato".

La stessa circolare 9/E, al successivo paragrafo 1.9.2., ulteriormente chiarisce che "*[l]articolo 19 del Decreto CPB prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.*

Ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB".

La circolare n. 9/E specifica, infine, che le fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali sono individuate dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale tra cui rientra la sospensione dell'esercizio dell'attività professionale preventivamente comunicata al relativo Ordine di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Ai fini della cessazione degli effetti del CPB ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024, dunque, è necessario il ricorrere di circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito o del valore della produzione netta in misura superiore al 30 per cento rispetto a quelli oggetto della proposta di CPB.

Al riguardo, va evidenziato che, in relazione alla sospensione dell'attività professionale, né l'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024, né l'articolo 4, comma 1, lettera *f*), del Decreto Ministeriale indicano la durata minima del periodo di sospensione dell'attività professionale, comunicata all'Ordine di appartenenza, idonea a determinare la cessazione degli effetti del CPB; da ciò si deve desumere che la sospensione dell'attività professionale [sempreché siano state poste in essere le condizioni indicate alla citata lettera *f*)] comporta la cessazione degli effetti del CPB a prescindere dalla sua durata purché sia individuabile un nesso causale tra la stessa sospensione e la riduzione del reddito (o del valore della produzione netta) eccedente la misura del 30 per cento rispetto a quello oggetto della proposta di CPB.

Va da sé che, alla luce della formulazione dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale e della *ratio* della causa di cessazione in parola, la sospensione dell'attività professionale, dandone comunicazione all'Ordine di appartenenza, è da considerarsi *in re ipsa* una circostanza eccezionale idonea a comportare la cessazione del CPB, a nulla rilevando la ragione concreta che ha determinato tale sospensione.

Pertanto, il CPB cessa definitivamente di produrre i propri effetti a partire dal periodo d'imposta in cui avviene la sospensione dell'attività professionale (comunicata all'Ordine di appartenenza), indipendentemente dalla sua durata temporale, a cui

consegue una diminuzione del reddito effettivo che superi il 30 per cento rispetto a quello concordato.

In relazione al **secondo quesito**, la cessazione del regime del CPB nei termini sopra citati, comporta - analogamente alle altre fattispecie di cessazione - il venir meno, per il medesimo periodo d'imposta in cui si verificano i relativi presupposti (nel caso in esame, nell'anno 2025), di tutti gli effetti derivanti dall'adesione al regime del CPB stesso (*cf.* il par. 1.10 della circolare n. 9/E del 2025), inclusi quelli indicati nel comma 3 del citato articolo 19 (ossia, quelli stabiliti dall'articolo 9-*bis*, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)